



Provincia di Padova

Decreto n. **91/VIA/2012**
Ditta n. 6170

Prot. Gen. N. 29999 del 27/2/2012

Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova

tel. 049/8201811

Oggetto: Ditta: **ALUPHOENIX S.r.l.** - Progetto per la “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 91/IPPC/2008 di un impianto di fusione dell’alluminio sito in Comune di Galliera Veneta”
Comune di localizzazione dell’attività: GALLIERA VENETA PD
Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI

Ditta: **ALUPHOENIX S.r.l.**
Sede legale: Via Statue, 127
35015 GALLIERA VENETA PD
P. IVA 03559100247

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
la DGRV n. 308 del 10/02/2009;
la DGRV n. 327 del 17/02/2009;
la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/5/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000, esecutiva.

PRESO ATTO che:

- in data 23/11/2011 prot. prov. n. 170073 del 23/11/2011 è stata trasmessa alla Provincia di Padova, dal SUAP del Comune di Galliera Veneta, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di “Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 91/IPPC/2008 di un impianto di fusione dell’alluminio sito in Comune di Galliera Veneta” della ditta FENICE S.r.l. (Prot. SUAP del Comune di Galliera Veneta n. SU/PRO/2011/41 del 18/11/2011). Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il relativo studio preliminare ambientale;
- l’ufficio V.I.A. della Provincia con nota Prot. n. 183830 del 21/12/2011 ha inviato al SUAP del Comune di Galliera Veneta la comunicazione di endoprocedimento.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Galliera Veneta;
- con attestazione del 30/11/2011 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843 del 19/07/2005;



Provincia di Padova

- la ditta ha provveduto a far pubblicare l'avviso di avvenuto deposito del progetto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 90 del 02/12/2011;
- presso il sito web della provincia di Padova www.provincia.padova.it è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato da un estratto sintetico e rappresentativo della documentazione descrittiva agli atti;
- In data 21/12/2011 la ditta FENICE S.r.l. ha trasmesso alla Provincia (prot. prov. n. 183266 del 21/12/2011) comunicazione che il 14/12/2011 ha assunto la nuova denominazione di ALUPHOENIX S.r.l. e ha trasferito la sede legale presso la sede operativa di Galliera Veneta (PD) in via Statue n. 127.

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella fattispecie di Progetti di infrastrutture, tipologia individuata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'allegato IV, punto 7, lett. z.b) *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06”*;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 06/12/2011 (argomento n. 4 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto;
- il 10/01/2012 i componenti del gruppo di lavoro con i tecnici dell'ufficio VIA hanno effettuato un sopralluogo presso la sede dell'attività della ditta;
- sono pervenute osservazioni da parte del sig. Zambon Loris, portavoce del Comitato Spontaneo di Tutti i Colori.

RICORDATO che:

- la ditta ALUPHOENIX S.r.l. (ex FENICE S.r.l.) svolge l'attività di fusione di metalli per la produzione di lingotti di alluminio per fonderie getti, a partire da rottami metallici, sfridi e scarti di lavorazione codificati e non come rifiuto, presso l'impianto sito in Via Statue n.127 a Galliera Veneta (PD), in locazione con regolare contratto registrato;
- per lo svolgimento di tale attività la ditta è autorizzata con decreto AIA: autorizzazione provvisoria n. 91/IPPC/2008 del 29/10/2008.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- il progetto, riguardante la modifica dell'autorizzazione AIA provvisoria n. 91/IPPC/2008, si articola sui seguenti punti:
 - a. la correzione della composizione dei materiali trattati presso l'impianto. Attualmente, fra il materiale trattato presso l'impianto, l'autorizzazione consente la presenza solo di una piccola quota (10 t/g) di rottami ancora codificati come rifiuto (a fronte di una capacità di trattamento pari a 45 t/g). Il progetto prevede che i materiali trattati presso l'impianto possano essere costituiti indistintamente sia da rottami classificati come rifiuto, sia da rottami che ne hanno perso la qualifica, innalzando la soglia di rifiuti trattabili presso l'impianto, da 10 a 45 t/g;
 - b. la richiesta di inserimento di ulteriori codici CER, rispondenti alle tipologie di rifiuto già trattate, adatti per il recupero e il riciclo negli impianti oggetto dell'attività, al fine di poter corrispondere a quanto utilizzato generalmente sul mercato di questo tipo di rifiuti. Nella seguente tabella sono elencati i nuovi codici CER da inserire nell'autorizzazione:



Provincia di Padova

CER	DESCRIZIONE	P.TO D.M. 05/02/98	OP. DI RECUPERO
17 04 04	Zinco	3.2	R13 – R4
17 04 07	Metalli misti	3.2	R13 – R4
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	3.2	R13 – R4
20 01 40	Metallo	3.2	R13 – R4
10 03 16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	RIF. MTD	R13 – R4

Le provenienze dei nuovi CER sono analoghe a quelle da cui provengono i rifiuti già attualmente ritirati e ricomprendono attività di lavorazione di metalli non ferrosi, impianti di recupero rifiuti comprese le autodemolizioni, attività di demolizione ed industria metallurgica. Il rifiuto identificato con CER [10 03 16], costituito da schiumature da fusione dell'alluminio e per il quale nel D.M. 05/02/98 non vi è alcun riferimento, è un rifiuto proveniente da altre fonderie di alluminio, in particolare le fonderie getti, e che il suo riutilizzo in impianti analoghi a quelli in esame è previsto dalle MTD di settore che identificano il processo come virtuoso in quanto evita lo smaltimento del residuo in discarica;

c. l'aumento della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti in attesa di trattamento e relativo adeguamento di lay-out organizzativo dei depositi. Attualmente la capacità massima di stoccaggio autorizzata è pari a 80 t, il progetto prevede un aumento della quantità in stoccaggio di ulteriori 20 t, rivedendo l'organizzazione dei settori di stoccaggio.

	STATO DI FATTO	STATO DI PROGETTO
Capacità produttiva massima giornaliera (prodotto finito)	38 ton/giorno	invariata
Capacità di trattamento complessiva (materiale trattato rifiuti + MPS)	45 ton/giorno	invariata
Quantitativo massimo giornaliero di rifiuti avviati al riutilizzo (rifiuti trattati)	10 ton/giorno	45 ton/giorno
Quantitativo massimo di rifiuti stoccati in attesa di avvio al riutilizzo (messa in riserva)	80 ton	100 ton

Il nuovo assetto organizzativo prevede che parte dell'attuale bacino di scarico "bacino scarico ex MPS – CER autorizzati" sia dedicato a settore di stoccaggio di rottami in attesa di pretrattamento, distinguendo nell'area una "zona controllo selezione e cernita" e una "zona deposito ex MPS-CER". Il nuovo deposito di rottami sarà realizzato in cumuli, per un quantitativo massimo istantaneo di 20 t;

d. l'aggiornamento dei limiti autorizzativi delle emissioni in atmosfera per il camino n. 2 riferiti alle polveri. Nell'identificare dei valori limiti adeguati all'emissione associata al camino 2, non esistono livelli di emissione associati alle MTD per il processo che dà luogo all'emissione. La ditta ritiene pertanto ragionevole riferirsi al valore limite fissato dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ridotto del 50%.

CAMINO 2	VALORE DI EMISSIONE AUTORIZZATO	VALORE DI EMISSIONE DA AUTORIZZARE
Polveri	0,15 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
NOx + SOx	45 mg/Nm ³	Invariato
Composti inorganici del Cl	5 mg/Nm ³	Invariato

- l'attività svolta e la capacità di trattamento dell'impianto non subiranno alcuna modifica;



Provincia di Padova

- le modifiche richieste dal progetto appaiono compatibili con le strutture e gli spazi presenti nell'impianto;
- il Piano degli Interventi comunale classifica la zona dell'impianto come Attività Produttiva da Bloccare per la quale non è possibile eseguire nessuna modifica se non gli adeguamenti tecnologici connessi ad una migliore tutela ambientale, di conseguenza l'intervento è coerente con quanto individuato dal PI;
- l'area di pertinenza dell'impianto è di circa 3.200 mq, nei quali si distinguono un edificio ad uso produttivo (laboratorio e magazzino di circa 1.220 mq), uffici (circa 120 mq con abitazione del custode al piano primo) e locali accessori (circa 60 mq), piazzali scoperti comprensivi di superficie a parcheggio (circa 1.800 mq);
- lo studio preliminare ambientale è stato redatto secondo le indicazioni della normativa in materia di V.I.A. e seguendo i criteri del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da esso sono stati dedotti gli elementi necessari a verificare i possibili effetti negativi del progetto sull'ambiente e sono state proposte opportune mitigazioni;
- la maggiore criticità riscontrata riguarda, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute, il rumore provocato dall'esercizio di alcune attività svolte nel sito.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 16/02/2012 (argomento n. 4 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto e dell'attività.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 16/02/2012 (argomento n. 4 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, impartendo le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Prescrizioni:

- a) la ditta dovrà adeguare l'impianto di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, delle superfici dei piazzali esterni, alle nuove disposizioni dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DGRV n. 107 del 5/11/2009, entro i termini stabiliti dalla normativa;
- b) il flusso in entrata ed uscita degli automezzi dallo stabilimento dovrà essere regolato in modo tale da evitare la sosta degli stessi al di fuori dell'area di proprietà ALUPHOENIX;
- c) la ditta dovrà obbligatoriamente tenere i portoni chiusi dell'edificio ad uso produttivo durante tutte le fasi di lavorazione, tranne nelle operazioni di carico e scarico delle merci all'interno del fabbricato, e per esigenze di passaggio del personale;
- d) la ditta dovrà presentare alla Provincia la domanda di modifica dell'autorizzazione in essere per la modifica dei limiti autorizzativi delle emissioni per il camino n. 2;
- e) in riferimento alla copertura dei fabbricati ad uso magazzino e ad uso servizi, che è in lastre ondulate in fibrocemento dovrà essere attuato, ai sensi del DM 06/09/94, un programma di controllo e manutenzione periodici al fine di verificare periodicamente lo stato di conservazione delle lastre contenenti amianto;

Raccomandazioni:

- a) il perimetro dell'impianto potrà essere piantumato con un'adeguata siepe arborea o una fitta alberatura ad alto fusto, in modo da realizzare, oltre che una mitigazione acustica e visiva dell'opera, anche una compensazione ambientale;

RITENUTO per quanto espresso in premessa l'esclusione con prescrizioni del progetto alla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DECRETA



Provincia di Padova

1. l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta ALUPHOENIX S.r.l. (ex FENICE S.r.l.), relativo alla "Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 91/IPPC/2008 di un impianto di fusione dell'alluminio sito in Comune di Galliera Veneta", così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità;
2. l'esclusione di cui al punto 1 è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
Prescrizioni:
 - a) la ditta dovrà adeguare l'impianto di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, delle superfici dei piazzali esterni, alle nuove disposizioni dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DGRV n. 107 del 5/11/2009, entro i termini stabiliti dalla normativa;
 - b) il flusso in entrata ed uscita degli automezzi dallo stabilimento dovrà essere regolato in modo tale da evitare la sosta degli stessi al di fuori dell'area di proprietà ALUPHOENIX;
 - c) la ditta dovrà obbligatoriamente tenere i portoni chiusi dell'edificio ad uso produttivo durante tutte le fasi di lavorazione, tranne nelle operazioni di carico e scarico delle merci all'interno del fabbricato, e per esigenze di passaggio del personale;
 - d) la ditta dovrà presentare alla Provincia la domanda di modifica dell'autorizzazione in essere per la modifica dei limiti autorizzativi delle emissioni per il camino n. 2;
 - e) in riferimento alla copertura dei fabbricati ad uso magazzino e ad uso servizi, che è in lastre ondulate in fibrocemento dovrà essere attuato, ai sensi del DM 06/09/94, un programma di controllo e manutenzione periodici al fine di verificare periodicamente lo stato di conservazione delle lastre contenenti amianto;Raccomandazioni:
 - a) il perimetro dell'impianto potrà essere piantumato con un'adeguata siepe arborea o una fitta alberatura ad alto fusto, in modo da realizzare, oltre che una mitigazione acustica e visiva dell'opera, anche una compensazione ambientale
3. la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione dell'impianto previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;
4. di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta ALUPHOENIX S.r.l. - Via Statue, 127 - 35015 GALLIERA VENETA PD;
5. di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Galliera Veneta;
6. di pubblicare l'oggetto e il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. n. 14/1989;
7. che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dr.ssa Miledi Dalla Pozza
(con firma digitale)